



Comune di Cori

DISCIPLINARE PER L'USO E LA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE *LUIGI PISTILLI* DI CORI

Art. 1 – Finalità

Il Teatro Comunale *Luigi Pistilli* di Cori è gestito dall'Amministrazione Comunale secondo le norme del presente disciplinare.

Art. 2 – Destinazione d'uso

Il Teatro è destinato allo svolgimento di:

1. spettacoli teatrali e musicali;
2. proiezioni cinematografiche;
3. convegni e dibattiti;
4. presentazioni di libri;
5. attività politiche quali congressi e presentazioni di liste elettorali;
6. altre attività straordinarie di generale interesse culturale e/o sociale.

Art. 3 – Responsabile della gestione

L'Amministrazione Comunale nomina con delibera di Giunta Municipale il responsabile della gestione del Teatro.

Il responsabile della gestione è scelto tra i dipendenti comunali o tra soggetti privati, associazioni o istituzioni che non abbiano scopo di lucro e che operino nel settore culturale o dello spettacolo.

Art. 4 – Compiti del responsabile della gestione

Il responsabile della gestione:

1. cura, di concerto con l'Ufficio Cultura, la programmazione, l'organizzazione e il coordinamento delle attività da svolgersi nel Teatro;
2. custodisce gli spazi, gli arredi, gli impianti e le attrezzature del Teatro e ne supervisiona l'utilizzo.

Art. 5 – Concessione a titolo oneroso

Il Teatro può essere concesso in uso temporaneo a terzi, compatibilmente con le caratteristiche degli spazi e con il programma delle attività di cui all'art. 4 comma 1. A queste ultime si riconosce il diritto di priorità.

La concessione è rilasciata a titolo oneroso.

La concessione è rilasciata a titolo gratuito esclusivamente nei casi in cui:

1. le iniziative siano organizzate con la partecipazione diretta dell'Amministrazione Comunale;
2. le iniziative siano organizzate dagli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

Art. 6 – Destinatari della concessione

Il Teatro può essere concesso a enti, associazioni o a soggetti privati.

Art. 7 – Procedura di concessione temporanea del Teatro a terzi

Il richiedente deve presentare domanda all'Ufficio Cultura secondo il modello allegato al presente disciplinare.

La domanda può essere inviata anche via posta elettronica all'indirizzo cultura@comune.cori.it.

La domanda è presa in considerazione secondo l'ordine di arrivo ed è istruita dall'ufficio preposto, il quale è tenuto a inviare risposta motivata di accoglimento o di rigetto della stessa, anche via posta elettronica, entro i successivi 3 giorni.

Art. 8 – Condizioni per il rilascio della concessione

La concessione di cui all'art. 5 è disposta solo nel caso in cui possano essere assicurati i servizi di sala e in conformità alle norme di sicurezza.

In nessun caso il Teatro può essere concesso quando vi sia il fondato timore che lo stesso, o gli arredi, o le attrezzature, o gli impianti, possano subire danni.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di revoca nei casi in cui vengano meno i presupposti per la concessione stessa.

Art. 9 – Obblighi del concessionario

Il concessionario provvede, direttamente e prima dell'uso del Teatro, alle richieste delle eventuali autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti in materia di pubblico spettacolo.

All'inizio e al termine del periodo di concessione, il concessionario verifica lo stato dei luoghi e delle attrezzature congiuntamente al responsabile della gestione.

Il concessionario assume a proprio carico la totale responsabilità per danni che potranno derivare a cose durante l'intero periodo di concessione.

Art. 10 – Durata della concessione

Il Teatro può essere concesso per allestimenti e prove generali esclusivamente in periodi immediatamente prossimi all'attività che vi deve essere svolta.

Al termine della stessa, gli arredi e le attrezzature di allestimento devono essere rimossi entro le ore 14:00 del giorno successivo.

Il responsabile della gestione può concordare eventuali variazioni alle modalità esecutive oggetto del presente articolo.

Art. 11 – Tariffe e modalità di pagamento

Per ciascun periodo di utilizzo il concessionario deve provvedere al pagamento anticipato, per intero, del canone di concessione pari a **Euro 30** direttamente al responsabile della gestione.

Art. 12 – Destinazione del canone di concessione

Il canone di concessione di cui all'art. 11 è destinato esclusivamente al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del Teatro.

Art. 13 – Prescrizioni

Gli allestimenti relativi alle manifestazioni devono corrispondere a criteri di decoro, non devono ostruire gli accessi al Teatro o le uscite di sicurezza, intralciare il deflusso degli spettatori, comportare interventi sulla struttura e gli arredi.

Art. 14 – Divieti

Nel Teatro sono vietati allestimenti di tavole imbandite e consumazioni di cibi e bevande. L'organizzazione di rinfreschi è consentita solo nell'atrio, previa autorizzazione del responsabile della gestione.

Nel Teatro e relativi servizi è vietato fumare.

È vietato l'uso di attrezzature e meccaniche teatrali che possano recare danno alla struttura e agli arredi del Teatro.

Art. 15 – Danni

Il concessionario è obbligato al rimborso completo dei danni causati al Teatro durante il periodo di durata della concessione.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine alle attrezzature di allestimento collocate dal concessionario nei locali del Teatro.

Art. 16 – Capienza massima del Teatro

Il Teatro conta n. 99 posti in platea e n. 30 posti in galleria.

Non è in nessun caso consentito superare la capienza massima.